

## Credit Suisse Bonviva: Riepilogo delle modifiche alle condizioni di assicurazione dal 1° gennaio 2022

### 1. Le principali modifiche in sintesi

#### 1.1. Modifiche formali / Precisazioni

L'indirizzo e il logo dell'assicuratore sono stati modificati. Inoltre, la tabella delle prestazioni comprende una differenziazione tra assicurazione dei danni e assicurazione a somma fissa.

Infine, sono state effettuate correzioni e precisazioni al fine di migliorare la leggibilità.

#### 1.2. Modifiche del contenuto

**Modifiche generali:** il termine di prescrizione è stato prolungato da due a cinque anni.

**Epidemie/pandemie:** con la modifica delle condizioni di assicurazione, anche la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica è considerata un evento assicurato per l'annullamento o l'interruzione del viaggio, la richiesta di assistenza, il rimpatrio dall'estero o la copertura delle spese di cura all'estero. Lo stesso vale in caso di misure che prevedano la quarantena e/o l'autoisolamento. Bisogna considerare tuttavia che sia gli eventi epidemici che quelli pandemici sono stati esplicitamente esclusi nell'ambito di altre prestazioni assicurative relative ai viaggi.

**Assistenza veicolo:** l'ambito di validità territoriale dell'assistenza veicolo è stato modificato. Invece degli Stati rivieraschi del Mediterraneo, ora sono inclusi nell'ambito di validità territoriale la Turchia (parte europea), l'Albania, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina.

**Spese di cura durante un viaggio all'estero:** per quanto concerne le spese di cura all'estero, sono state integrate le limitazioni ed esclusioni delle prestazioni. In assenza di copertura da parte di un'assicurazione malattia e/o assicurazione infortuni svizzera, l'assicuratore rimborsa il 50% della differenza fra i costi complessivi documentati della degenza ospedaliera e delle cure ambulatoriali e i costi assunti dalla parte obbligatoria di una assicurazione malattia e/o infortuni svizzera (tuttavia al massimo fino a concorrenza della somma assicurata).

**Clausola relativa agli embarghi:** l'introduzione della clausola relativa agli embarghi fa sì che la copertura assicurativa venga meno non appena e nella misura in cui una prestazione dell'assicuratore costituisca una violazione di misure coercitive applicabili ai sensi della Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi del 22.03.2002, RS 946.231). Oltre a tali sanzioni secondo il diritto svizzero, la copertura assicurativa può essere esclusa anche sulla base di sanzioni secondo il diritto straniero (ad es. degli Stati Uniti o dell'UE).

**Disordini interni:** il termine "disordini interni" (già precedentemente esclusi dalla copertura assicurativa) è stato ora definito con maggiore precisione.

#### **Eliminazione dei seguenti motivi di esclusione:**

- malattie causate dal virus HIV

- stress, nonché problemi e malattie concernenti la sfera emotiva
- persone che hanno compiuto l'80° anno di età (eccetto alla cifra IV.) B. Spese di cura durante un viaggio all'estero

## 2. Le modifiche nel dettaglio

INFORMATIVA PER GLI ASSICURATI DELLE ASSICURAZIONI COLLETTIVE						
Cifra/articolo CGA e tipo di modifica	Contenuto precedente	Nuovo contenuto	Commento	Bonviva Platinum	Bonviva Gold	Bonviva Silber
1 Modifica	Allianz Global Assistance AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede nella Hertistrasse 2 in 8304 Wallisellen (di seguito: «AGA» oppure «l'assicuratore»).	Allianz Assistance AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtiplatz 1 a 8304 Wallisellen, nel prosieguo: «Allianz Assistance» oppure «l'assicuratore».	Modifica formale: modifica dell'indirizzo dell'assicuratore / modifica del logo dell'assicuratore	✓	✓	✓
3 Modifica	Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e delle prestazioni di assistenza	Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa	Modifica formale: anche le prestazioni di assistenza sono prestazioni assicurative e non appartengono a una categoria a parte, il che significa che non devono essere citate separatamente. Dal punto di vista del contenuto non cambia nulla.	✓	✓	✓
<b>I.) C. DEFINIZIONI</b>						
Integrazione		<p><b>Epidemia</b> Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da un'autorità governativa ufficiale (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.</p> <p><b>Pandemia</b> Un'epidemia riconosciuta come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o da un'autorità governativa ufficiale (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.</p> <p><b>Quarantena</b> Limitazione obbligatoria della libertà (incluso l'ordine d'isolamento) destinata a impedire la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o una persona che viaggia con lei potrebbe essere stata esposta.</p> <p><b>Malattia grave / infortunio grave</b> Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne consegue un'incapacità lavorativa temporalmente limitata o illimitata o un'impossibilità di viaggiare.</p>	Modifica del contenuto: introduzione di ulteriori definizioni.	✓	✓	✓
<b>II. PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE</b>						
Integrazione nell'intestazione		Se avete domande sulle prestazioni dell'assicurazione, saremo lieti di aiutarvi. Vogliate contattare il nostro Centro Assistenza. (Orari di apertura del Centro Assistenza: da lunedì a venerdì, ore 08:00 – ore 18:00) In caso di emergenza, vi aiuterà Allianz Assistance, la nostra centrale per chiamate di emergenza attiva 24 ore su 24. È raggiungibile in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo.	Modifica formale	✓	✓	✓
IV.) A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L		Tipo di assicurazione -assicurazione di somma fissa	Modifica formale: precisazione sulla base della revisione della LCA.	✓	✓	✓

Integrazione		-assicurazione danni -prestazione di servizio				
IV.) L Modifica	UE, AELS e Stati rivieraschi del Mediterraneo, come pure Svizzera	UE, AELS, <b>Turchia (parte europea), Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina</b> , come pure Svizzera	Modifica del contenuto: ambito di validità territoriale dell'assistenza veicolo.	✓	✓	x
<b>Cifra/articolo CGA e tipo di modifica</b>	<b>Contenuto precedente</b>	<b>Nuovo contenuto</b>	<b>Commento</b>	<b>Bonviva Platinum</b>	<b>Bonviva Gold</b>	<b>Bonviva Silber</b>
Modifica	AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), Succursale di Wallisellen (Svizzera) Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, Telefono +41 44 283 38 38 info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch	AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Succursale di Wallisellen (Svizzera) <b>Richtplatz 1</b> , 8304 Wallisellen, Telefono +41 44 283 38 38, <b>info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch</b>	Modifica formale: indirizzo, indirizzo e-mail e sito Web sono stati modificati.	✓	✓	✓
<b>III. CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)</b>						
Modifica	III. CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE E INFORMATIVA PER I CLIENTI (CGA)	III. CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)	Modifica formale	✓	✓	✓
1.3 Integrazione		Per gli eventi già verificatisi a quel momento, le prestazioni assicurative saranno ancora erogate anche se il danno che ne consegue subentra solo dopo la fine della copertura assicurativa.	Modifica del contenuto: estensione temporale della copertura assicurativa.	✓	✓	✓
2.3.6 Modifica	danni dovuti ad atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali;	a seguito di catastrofi naturali, attacchi terroristici o disordini interni. Sussiste un disordine interno se una parte non trascurabile della popolazione si attiva in modo tale da disturbare la quiete e l'ordine pubblico e commette atti di violenza contro persone o cose.;	Modifica del contenuto: ampliamento dell'esclusione	✓	✓	✓
2.3.8 Integrazione		Clausola di embargo La copertura assicurativa decade allorché a una prestazione dell'assicuratore al contraente o all'avente diritto ostano le misure coercitive ai sensi della Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi del 22.03.2002, RS 946.231). Le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, risp. gli embarghi imposti dall'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America sono considerati equivalenti alle misure coercitive ai sensi della Legge sugli embarghi, a condizione che il diritto europeo sia applicabile nel singolo caso e che nessuna prescrizione legale svizzera osti al rifiuto delle prestazioni.	Modifica del contenuto: l'assicuratore operante a livello internazionale non deve rispettare solo le sanzioni svizzere ma anche quelle rilevanti in ambito internazionale.	✓	✓	✓
5 Modifica	Per i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione vale il termine di prescrizione legale di <b>due</b> anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato.	Per i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione vale il termine di prescrizione legale di <b>cinque</b> anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell'evento assicurato	Modifica del contenuto: ora i diritti degli assicurati cadono in prescrizione dopo cinque anni, anziché dopo due (a seguito della revisione della LCA).	✓	✓	✓
<b>IV.) A. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI CON MEZZI DI TRASPORTO</b>						
2.1.3 Integrazione		Dall'apertura della procedura investigativa ufficiale o penale e fino alla sua conclusione passata in giudicato, la prescrizione (cifra 5 GTC) è sospesa.	Modifica del contenuto: prolungamento del termine di prescrizione a favore degli assicurati.	✓	x	x
3.3 Modifica	legamenti, emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicurativa sussiste però se un infortunio incluso nella presente Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto è ai sensi della cifra A 1.2 la causa principale di tali mali.	legamenti, emorragie da organi interni ed emorragie cerebrali. La copertura assicurativa sussiste però se un infortunio incluso nella presente Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto è ai sensi della cifra A 1.1 la causa principale di tali mali.	Modifica formale: modifica del rinvio nelle CGA	✓	x	X

IV.) B. SPESE DI CURA PER VIAGGI ALL'ESTERO						
1 Modifica	Sono assicurate esclusivamente le spese imprevedute che la persona assicurata deve affrontare a causa di una malattia acuta o di un infortunio durante un viaggio assicurato all'estero	Sono assicurate le spese imprevedute che la persona assicurata deve affrontare a causa di una malattia acuta <b>(inclusa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica)</b> o di un infortunio durante un viaggio assicurato all'estero.	Modifica del contenuto: inclusione delle malattie epidemiche e pandemiche nella copertura assicurativa.	✓	✓	x
Cifra/articolo CGA e tipo di modifica	Contenuto precedente	Nuovo contenuto	Commento	Bonviva Platinum	Bonviva Gold	Bonviva Silber
3 Integrazione		L'assicuratore fornisce le prestazioni come assicurazione complementare alle assicurazioni sociali contemplate dalla legge in Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni, ecc.) nonché a eventuali assicurazioni complementari per spese di ricovero ospedaliero e di trattamento ambulatoriale d'urgenza che queste non coprono integralmente.	Modifica del contenuto: l'assunzione dei costi deve essere valutata in primo luogo dalle assicurazioni sociali previste dalla legge svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) e da eventuali assicurazioni complementari.	✓	✓	x
3.4 Integrazione		Limitazione ed esclusione delle prestazioni In assenza di una copertura di cassa malati e/o di una copertura infortuni svizzera, l'assicuratore rimborsa il 50% della differenza fra i costi complessivi documentati della degenza ospedaliera e delle cure ambulatoriali e i costi assunti dalla parte obbligatoria di una copertura di cassa malati o di una copertura infortuni svizzera (tuttavia al massimo fino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono erogate soltanto se i costi sono insorti a seguito di malattia o infortunio. In questo caso non saranno erogate prestazioni di più ampia portata.	Modifica del contenuto: precisazione riguardo alla regolamentazione in caso di assenza di copertura da parte di una assicurazione malattia e/o assicurazione infortuni svizzera.	✓	✓	x
4.6 Integrazione		in caso di malattie epidemiche o pandemiche che si verificano durante un viaggio intrapreso in urto alle raccomandazioni emanate in relazione a un'epidemia/pandemia dal governo del Paese d'origine della persona assicurata o in urto alle raccomandazioni delle autorità locali del luogo di destinazione del viaggio;	Modifica del contenuto: le malattie epidemiche/pandemiche contratte durante viaggi in Paesi sconsigliati dal governo del Paese di origine non rientrano nella copertura assicurativa.	✓	✓	x
4.10 Integrazione	suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l'effetto di alcolici o droghe, o se soffre di fobie, stress, problemi emotivi; o malattie che concernono la sfera emotiva.	suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l'effetto di alcolici o droghe, o se soffre di fobie	Modifica del contenuto: lo stress, nonché i problemi e le malattie concernenti la sfera emotiva non sono più motivi di esclusione.	✓	✓	x
4.11 Eliminazione	ferimenti, malattie, decessi, perdite, spese o debiti/impegni da imputare a malattie causate dal virus dell'HIV e/o ad esso associate, compreso l'AIDS e/o qualsiasi malattia che ne consegue o variante di essa, a prescindere dalla causa;		Modifica del contenuto: le malattie causate dal virus HIV non sono più motivo di esclusione.	✓	✓	x
4.22 Integrazione		spese della partecipazione ai costi o per le franchigie delle assicurazioni sociali previste dalla legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni, ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari.	Modifica del contenuto: le aliquote percentuali e le franchigie previste dalle assicurazioni sociali di legge come ammontare del danno non rientrano nella copertura.	✓	✓	x
IV.) C. RIMPATRIO DALL'ESTERO						
1 Integrazione	Sono assicurate l'organizzazione e le spese delle misure di rimpatrio seguenti, se la persona assicurata si ammala, subisce un infortunio o muore inaspettatamente durante un viaggio assicurato all'estero.	Sono assicurate l'organizzazione e le spese delle misure di rimpatrio seguenti, se la persona assicurata si ammala <b>(inclusa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica)</b> , si infortuna o decede inaspettatamente durante un viaggio assicurato all'estero.	Modifica del contenuto: inclusione della diagnosi di malattie epidemiche o pandemiche nella copertura assicurativa.	✓	✓	x
4.4 Eliminazione	persone che hanno compiuto 80 anni;;		Modifica del contenuto: eliminazione del limite di età.	✓	✓	x

4.5 Integrazione		in caso di malattie epidemiche o pandemiche verificatesi durante un viaggio intrapreso in urto alle raccomandazioni emanate in relazione a un'epidemia/pandemia dal governo del Paese d'origine della persona assicurata o in urto alle raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio;	Modifica del contenuto: le malattie epidemiche/pandemiche contratte durante viaggi in Paesi sconsigliati dal governo del Paese di origine non rientrano nella copertura assicurativa.	✓	✓	x
<b>Cifra/articolo CGA e tipo di modifica</b>	<b>Contenuto precedente</b>	<b>Nuovo contenuto</b>	<b>Commento</b>	<b>Bonviva Platinum</b>	<b>Bonviva Gold</b>	<b>Bonviva Silber</b>
4.9 Modifica	suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l'effetto di alcolici o droghe, o se soffre di fobie, stress, problemi emotivi o malattie che concernono la sfera emotiva;	suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l'effetto di alcolici o droghe, o se soffre di fobie;	Modifica del contenuto: lo stress, nonché i problemi e le malattie concernenti la sfera emotiva non sono più motivi di esclusione.	✓	✓	x
4.10 Modifica	ferimenti, malattie, decessi, perdite, spese o debiti/impegni da imputare a malattie causate dal virus dell'HIV e/o ad esso associate, compreso l'AIDS e/o qualsiasi malattia che ne consegue o variante di essa, a prescindere dalla causa;		Modifica del contenuto: le malattie causate dal virus HIV non sono più motivo di esclusione.	✓	✓	x
<b>IV.) D. SPESE DI RICERCA, SALVATAGGIO E RECUPERO</b>						
3.4 Eliminazione	ferimenti, malattie, decessi, perdite, spese o debiti/impegni da imputare a malattie causate dal virus dell'HIV e/o ad esso associate, compreso l'AIDS e/o qualsiasi malattia che ne consegue o variante di essa, a prescindere dalla causa;		Modifica del contenuto: le malattie causate dal virus HIV non sono più motivo di esclusione.	✓	✓	✓
<b>IV.) E. ASSISTENZA DI VIAGGIO</b>						
1 Integrazione	Sono assicurate l'organizzazione e le spese delle prestazioni assistenziali elencate qui di seguito, se la persona assicurata necessita di un'assistenza a motivo di una malattia acuta o di un infortunio durante o in relazione a un viaggio assicurato.	Sono assicurate l'organizzazione ( <b>ad eccezione di BVB E. Assistenza di viaggio, clausola 3.1</b> ) e le spese delle prestazioni assistenziali elencate qui di seguito, se la persona assicurata necessita di assistenza a causa di una malattia acuta ( <b>inclusa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica</b> ) o di un infortunio durante o in relazione a un viaggio assicurato.	Modifica formale: precisazione concernente il sistema applicato.  Modifica del contenuto: inclusione delle malattie epidemiche e pandemiche.	✓	✓	x
3.1 Modifica	Organizzazione e assunzione delle spese per l'invio di un conducente di rimpiazzo, se la persona assicurata era il conducente di un'autovettura, un minibus, un furgoncino o un camper o una moto con una cilindrata di oltre 125 cm <sup>3</sup> , compreso il relativo rimorchio, e si trovava all'estero o a più di 30 km di distanza dal suo domicilio abituale e se, a seguito di un ricovero in ospedale di oltre tre giorni o perché deceduta, non è più in grado di far rientrare personalmente il veicolo e nessuno dei suoi compagni di viaggio è in grado di farlo.	Assunzione delle spese per l'invio di un conducente di rimpiazzo, se la persona assicurata era il conducente di un'autovettura, un minibus, un furgoncino o un camper o una moto con una cilindrata di oltre 125 cm <sup>3</sup> , compreso il relativo rimorchio, e si trovava all'estero o a più di 30 km di distanza dal suo domicilio abituale e se, a seguito di un ricovero in ospedale di oltre tre giorni o perché deceduta, non è più in grado di far rientrare personalmente il veicolo e nessuno dei suoi compagni di viaggio è in grado di farlo.	Modifica del contenuto: cancellazione della ricerca del conducente sostitutivo. Il conducente sostitutivo deve essere procurato dalla persona assicurata. Tuttavia, i costi del conducente sostitutivo restano inclusi.	✓	✓	x
4.4 Eliminazione	persone che hanno compiuto 80 anni;		Modifica del contenuto: eliminazione del limite di età.	✓	✓	x
4.5 Integrazione		in caso di malattie epidemiche o pandemiche verificatesi durante un viaggio intrapreso in urto alle raccomandazioni emanate in relazione a un'epidemia/pandemia dal governo del Paese d'origine della persona assicurata o in urto le raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio;	Modifica del contenuto: le malattie epidemiche/pandemiche contratte durante viaggi in Paesi sconsigliati dal governo del Paese di origine non rientrano nella copertura assicurativa.	✓	✓	x
4.9 Modifica	suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l'effetto di alcolici o droghe, o se soffre di fobie, stress, problemi emotivi o malattie che concernono la sfera emotiva;	suicidio, autolesione intenzionale, alcolismo, dipendenza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui la persona assicurata si trova sotto l'effetto di alcolici o droghe, o se soffre di fobie.;	Modifica del contenuto: lo stress, nonché i problemi e le malattie concernenti la sfera emotiva non sono più motivi di esclusione;	✓	✓	x

Cifra/articolo CGA e tipo di modifica	Contenuto precedente	Nuovo contenuto	Commento	Bonviva Platinum	Bonviva Gold	Bonviva Silber
<b>IV.) F. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DI VIAGGIO</b>						
1.1 Integrazione	decesso, infortunio grave, malattia grave inaspettata o complicazioni nella gravidanza della persona assicurata o di una persona con la quale la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che la stessa sia menzionata esplicitamente nella conferma di prenotazione;	decesso, infortunio grave, malattia grave inaspettata (inclusa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o complicazioni nella gravidanza della persona assicurata o di una persona con la quale la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che la stessa sia menzionata esplicitamente nella conferma di prenotazione;	Modifica del contenuto: inclusione delle malattie epidemiche e pandemiche.	√	x	x
1.1 Integrazione		– Ordine o altra richiesta di quarantena da parte di un governo o di un'autorità pubblica, basata sul sospetto che la persona assicurata o una persona che viaggia con lei sia stata esposta a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica) prima o durante il viaggio. Ciò non include una quarantena applicabile in modo generale o universale a una parte o alla totalità di una popolazione o di un'area geografica o che si applica in considerazione della destinazione, dell'origine o del transito della persona interessata; Il rifiuto del viaggio di proseguimento o di ritorno o il rifiuto dell'ingresso basato sul sospetto che la persona assicurata o una persona che viaggia con lei sia affetta da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica).	Modifica del contenuto: inclusione della quarantena e del rifiuto del trasporto.	√	x	x
3.2 Integrazione		Per danni in relazione a epidemie e pandemie, a meno che non siano espressamente definiti come assicurati nell'assicurazione annullamento e interruzione di viaggio BVB F. al punto 1.1.	Modifica del contenuto: l'esclusione concernente epidemie e pandemie è stata integrata dal momento che, nell'ambito dell'assicurazione annullamento e interruzione di viaggi, sono assicurate solo le cifre espressamente citate in relazione a epidemie e pandemie.	√	x	x
3.3 Integrazione		Nessun rimborso sarà effettuato per i costi del viaggio di ritorno originariamente prenotato;	Modifica del contenuto: le spese assicurate in caso di interruzione del viaggio sono le spese che la persona assicurata può dimostrare di aver dovuto sostenere per prestazioni di viaggio e/o alloggio prenotate e dovute per contratto, ma delle quali non ha usufruito.	√	x	x
3.4 Integrazione		– in caso di malattie epidemiche o pandemiche verificatesi durante un viaggio intrapreso in urto alle raccomandazioni emesse in relazione ad un'epidemia/pandemia dal governo del paese d'origine della persona assicurata o in urto alle raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio;	Modifica del contenuto: le malattie epidemiche/pandemiche contratte durante viaggi in Paesi sconsigliati dal governo del Paese di origine non rientrano nella copertura assicurativa.	√	x	x
3.4 Modifica	– disposizioni o azioni restrittive da parte del governo di uno Stato qualsiasi;	– Conseguenze derivanti da eventi conseguenti a ordini delle autorità, ad esempio chiusura di aeroporti/spazi aerei, chiusura di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente definito come assicurato nell'assicurazione annullamento e interruzione del viaggio CPA F.), misure di polizia, ingiunzioni, ecc.	Modifica formale: riformulazione per migliorare la leggibilità e facilitare la comprensione.	√	x	x

Cifra/articolo CGA e tipo di modifica	Contenuto precedente	Nuovo contenuto	Commento	Bonviva Platinum	Bonviva Gold	Bonviva Silber
<b>IV.) H. HOME-ASSISTANCE</b>						
1 Modifica	– riparare il riscaldamento centrale nell'abitazione della persona assicurata (solo in caso di tempo freddo).	– riparare il riscaldamento centrale nell'abitazione della persona assicurata (solo in caso di pericolo di congelamento delle condutture)	Modifica formale: precisazione.	✓	✓	x
<b>IV.) I. ASSICURAZIONE CASCO TOTALE PER VEICOLI A NOLEGGIO (LDW/CDW)</b>						
1.1 Modifica	Sono assicurate le autovetture noleggate e utilizzate (veicoli a noleggio), che sono state pagate con la carta in misura di almeno il 50% e guidate da un conducente, il cui nome è indicato nel contratto di noleggio (persona fisica) a condizione che il conducente:	Sono assicurate le autovetture noleggate e utilizzate (veicoli a noleggio) se il noleggio è stato pagato con la carta almeno nella misura del 50% e che sono guidate da un conducente, il cui nome è indicato nel contratto di noleggio (persona fisica) a condizione che il conducente:	Modifica formale: precisazione.	✓	x	x
3 Integrazione		in relazione ad epidemie o pandemie	Esclusione in relazione a epidemie e pandemie.	✓	x	x
<b>IV.) J. ASSISTENZA VEICOLI</b>						
1.2 Modifica	– che il sinistro si sia verificato in Svizzera, in uno Stato dell'UE, dell'AELS o in uno Stato rivierasco del Mediterraneo, però a una distanza di almeno 30 km dal domicilio abituale della persona assicurata.	– che il sinistro si sia verificato in Svizzera, nell'UE, nell'AELS, in <b>Turchia (parte europea), in Albania, in Montenegro o in Bosnia-Erzegovina</b> , tuttavia a una distanza di almeno 30 km dal domicilio abituale della persona assicurata.	Modifica del contenuto: ambito di validità territoriale.	✓	✓	x
2.4 Modifica	La copertura assicurativa sussiste, se il veicolo assicurato: – non è in condizioni di circolare e non è possibile ripararlo sul posto; <b>oppure</b>	La copertura assicurativa sussiste, se il veicolo assicurato: – non è in condizioni di circolare e non è possibile ripararlo sul posto; <b>e</b>		✓	✓	x
2.4 Modifica	Il trasporto di ritorno è escluso se le spese di trasporto superano il valore attuale del veicolo assicurato dopo l'evento che si è verificato. Peraltro in tal caso l'assicuratore organizza la rottamazione del veicolo e si assume le spese che ne derivano.	Il trasporto di ritorno è escluso se le spese di trasporto superano il valore attuale del veicolo assicurato dopo l'evento che si è verificato. Peraltro in tal caso l'assicuratore <b>presta aiuto per l'organizzazione della rottamazione del veicolo</b> e si assume le spese che ne derivano.	Modifica formale: precisazione (la persona assicurata può anche organizzare personalmente la rottamazione al posto dell'assicuratore).	✓	✓	x
<b>V.) TABELLA SINISTRI</b>						
Modifica	Allianz Global Assistance	Allianz Assistance	Modifica formale: adeguamento, nuova denominazione della ditta dell'assicuratore.	✓	✓	✓